

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2005, n. 459.**

Programmi costruttivi da realizzare ai sensi dell'art. 4 legge n. 179/1992 concernenti particolari categorie sociali. Pag. 52

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 479.**

Legge regionale 23/1992, art. 25, comma 2, lett. d). Obbligo formativo. Contributi per adeguamento locali, attrezzature tecnico-didattiche ed arredi. Pag. 55

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2005, n. 524.**

Direttiva per l'individuazione dei criteri e delle linee guida concernenti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri biologici ai sensi della L.R. 29/97. Pag. 57

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2005, n. 526.**

Integrazioni e rettifiche della DGR n. 472 del 1° aprile 2005. Approvazione graduatoria DOCUP Obiettivo 2 2000-06 Asse I. Valorizzazione ambientale Misura 2 "Sistema di raccolta e trattamento rifiuti". Pag. 64

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2005, n. 548.**

Indizione avviso per l'acquisizione di disponibilità per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (I.Z.S.) delle Regioni Lazio e Toscana (Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 15 del 30 maggio 2005, Parte II).

## ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

### DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 20 dicembre 2004, n. 2488.**

Chiusura del termine per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi previsti dalla legge 598/94 per gli investimenti per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili per le richieste provenienti da imprese ubicate "in aree depresse" ovvero in aree Obiettivo 2 e phasing out Docup 2000-2006. Pag. 69

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 dicembre 2004, n. 2516.**

Disposizioni per la chiusura del termine per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi previsti dalla legge 598/94 per gli investimenti per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per le richieste provenienti da imprese ubicate nelle aree non ammissibili a cofinanziamento comunitario. Pag. 71

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 marzo 2005, n. 551.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, Misura II.6 "n" "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali", avviso pubblico DGR n. 1522/02, scadenza 31 gennaio 2003, 30 giugno 2003 e 20 dicembre 2003. Finanziamento di n. 20 domande della provincia di Frosinone, Misura II 6, Tipologia I e 3. Investimento complessivo ammesso Euro 1.245.431,73, spesa pubblica ammessa Euro 901.343,11 ed esclusione dall'ammissione all'aiuto delle domande istruite con esito negativo. Organismo pagatore AGEA. Pag. 73

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 marzo 2005, n. 552.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, Misura II.6 "n" "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali", avviso pubblico DGR n. 1522/02, scadenza 31 gennaio 2003, 30 giugno 2003 e 20 dicembre 2003. Finanziamento di n. 5 domande della provincia di Latina, Misura II 6, Tipologia I e 3. Investimento complessivo ammesso Euro 319.928,00, spesa pubblica ammessa Euro 229.783,00 ed esclusione dall'ammissione all'aiuto delle domande istruite con esito negativo. Organismo pagatore AGEA. Pag. 78

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 24 marzo 2005, n. 579.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, Misura II.6 "n" "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali", avviso pubblico DGR n. 1522/02, scadenza 31 gennaio 2003, 30 giugno 2003 e 20 dicembre 2003. Finanziamento di n. 12 domande della provincia di Rieti, Misura II 6, Tipologia I e 3. Investimento complessivo ammesso Euro 647.164,74, spesa pubblica ammessa Euro 464.195,30 ed esclusione dall'ammissione all'aiuto delle domande istruite con esito negativo. Organismo pagatore AGEA. Pag. 83

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 24 marzo 2005, n. 580.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, Misura II.6 "n" "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali", avviso pubblico DGR n. 1522/02, scadenza 31 gennaio 2003, 30 giugno 2003 e 20 dicembre 2003. Finanziamento di n. 11 domande della provincia di Viterbo, Misura II 6, Tipologia I e 3. Investimento complessivo ammesso Euro 634.120,23, spesa pubblica ammessa Euro 409.180,17 ed esclusione dall'ammissione all'aiuto delle domande istruite con esito negativo. Organismo pagatore AGEA. Pag. 88

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 marzo 2005, n. 627.**

Decreto ministeriale 27 marzo 2001, deliberazione Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 527 e determinazione n. 1718/2003. Abilitazione nuove sedi operative CAA A.C.C.L. s.r.l. Pag. 93

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 aprile 2005, n. 699.**

Regolamento CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006, Misura III.2 "Zone svantaggiate", domanda anno 2003. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione, Provincia di Latina. Spesa di Euro 3.500,00, domanda n. 1. Organismo pagatore AGEA. Elenco regionale n. 24/03. Pag. 95

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_ 28 APR. 2005

ADDI' 28 APR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO -

DELIBERAZIONE N. - 524 -

**OGGETTO:**

DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE LINEE GUIDA CONCERNENTI PRELIEVI FAUNISTICI ED ABBATTIMENTI SELETTIVI NECESSARI PER RICOMPORRE SQUILIBRI BIOLOGICI AI SENSI DELLA L.R. 29/97.



**OGGETTO: DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE LINEE GUIDA CONCERNENTI PRELIEVI FAUNISTICI ED ABBATTIMENTI SELETTIVI NECESSARI PER RICOMPORRE SQUILIBRI BIOLOGICI AI SENSI DELLA L.R. 29/97.**

LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Ambiente;

**VISTA** la L.R. n. 29/97 che, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Comunità Europea in materia ambientale e di sviluppo sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nel Lazio;

**CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 29/97, prevede, tra gli obiettivi di perseguire la conservazione di specie animali e vegetali;

**PRESO ATTO** che l'art. 22 comma 6 della L.n. 394/91 sancisce il divieto dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici che "devono avvenire in conformità al regolamento del Parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate";

**PRESO ATTO** della nota dell'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio n. 3412 in data 11 novembre 1993, con la quale si è inteso dare delle prime direttive nelle more dell'approvazione delle leggi regionali di recepimento delle leggi quadro n. 394/91 sui parchi e 157/92 sull'attività venatoria, in cui si sottolinea che prelievi ed abbattimenti selettivi di determinate specie faunistiche, dovranno essere autorizzati di volta in volta dall'Assessorato scrivente sulla base di organici piani di intervento predisposti dagli Enti gestori;

524 28 APR. 2005

**PRESO ATTO** che l'art. 27 comma 3 della L.R. n. 29/97 stabilisce che il regolamento dell'area naturale protetta disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici sopra citati;

**CONSIDERATO** che i predetti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

**CONSIDERATO** che, per dare attuazione alle finalità di cui sopra, ed in assenza dei rispettivi regolamenti, l'art. 27 comma 4 della L.R. n. 29/97 prevede, da parte della Giunta Regionale, la definizione di una specifica direttiva per la gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette, cui devono conformarsi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi condotti nelle aree protette regionali;

**EVIDENZIATO** che l'Area Conservazione Natura, Direzione Ambiente e Protezione Civile, competente in materia, ha provveduto a predisporre lo schema della direttiva che in allegato (Allegato "A") forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**ESPERITA** la procedura di concertazione con le parti sociali;

28 APR. 2005

**DELIBERA**

1. Di approvare la Direttiva che detta agli Enti gestori delle aree protette regionali i criteri e le linee guida concernenti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri biologici, che in allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
3. La direttiva dovrà essere applicata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

**DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE LINEE GUIDA  
CONCERNENTI PRELIEVI FAUNISTICI ED ABBATTIMENTI SELETTIVI  
NECESSARI PER RICOMPORRE SQUILIBRI BIOLOGICI AI SENSI DELLA L.R. 29/97.**

La presente direttiva mira a normare i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi condotti nelle aree protette., che ad essa devono conformarsi, in ossequio all'art. 22 comma 6 L.394/91, che prevede un generale divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali all'interno dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

La norma citata è stata recepita integralmente a livello regionale; infatti, l'art. 27 comma 3 L.R. 29/97 ne ricalca il contenuto.

Ciascun ente parco a norma di quanto è previsto dall'art. 27 comma 3 e 4 della L.R. n. 29/97 ha potestà regolamentare idonea a disciplinare eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

Nell'area protetta, fermo restando il generale divieto di cattura e uccisione di specie appartenenti alla fauna selvatica, in deroga al principio appena citato, possono essere autorizzate operazioni tecniche finalizzate alla conservazione e tutela di specie minacciate, al riequilibrio dei meccanismi zoocenotici autoregolativi di ecosistemi, habitat e porzioni di habitat; tali operazioni tecniche saranno in ogni caso sottoposte al parere obbligatorio della sezione aree naturali protette del comitato tecnico scientifico per l'ambiente, così come previsto dal punto e), comma 5) art. 4 della LR 29/97.

Peraltro, le eventuali deroghe alla disciplina generale sono subordinate all'accertamento di condizioni contingenti relative agli aspetti ambientali e faunistici, da verificare periodicamente, attraverso l'utilizzo dei criteri che seguono.

La presente direttiva detta le linee guida per la gestione, nelle aree protette regionali, di alcune specie della fauna selvatica autoctona e alloctona, potenzialmente problematiche per gli ecosistemi naturali e per gli agroecosistemi. Vuole inoltre dettare norme per le azioni da intraprendere nei confronti di specie estranee alla fauna regionale ed alloctone per la fauna italiana.

**1. Finalità della Direttiva :**

- 1. mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi e delle zoocenosi;*

2. *contenimento degli impatti sulle colture agricole in quanto elemento fondamentale delle attività antropiche e della diversità animale e vegetale del paesaggio;*
3. *contenimento degli impatti sulle biocenosi naturali;*
4. *controllo sulla densità di popolazioni animali ai fini della limitazione della diffusione di talune patologie.*

## **2. Valutazione della situazione e opportunità dell'intervento**

Si intende la corretta identificazione del problema da un punto di vista ecologico, politico e sociale, realizzabile attraverso:

1. *l'attivazione e la predisposizione di idonei sistemi preliminari di monitoraggio delle specie problematiche;*
2. *l'analisi della distribuzione, l'entità- soglia oltre la quale l'impatto della specie è considerato danno non tollerabile ed evoluzione dello stesso;*
3. *l'analisi e l'individuazione dell'area entro cui avviare gli interventi;*
4. *l'analisi della distribuzione e dell'evoluzione della popolazione della specie.*
5. *l'accertamento di un'adeguata rispondenza tra il numero dei capi di cui è previsto il prelievo e le denunce dei danni causati dagli animali.*

Tutto questo al fine di riconoscere nelle determinazioni successive e conseguenti all'applicazione della presente direttiva, il carattere della selettività, evitando un abbattimento indiscriminato, contrario e incompatibile con le finalità e la ratio della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 17/95, sono previsti:

## **3. Strumenti di intervento :**

Per affrontare le problematiche in oggetto, sono utilizzabili i seguenti strumenti:

1. *l'indennizzo monetario dei danni;*
2. *la protezione delle colture passibili di danneggiamento;*
3. *il foraggiamento dissuasivo;*
4. *catture e/o abbattimenti periodici in grado di diminuire la densità della popolazione.*

## **4. Quantificazione dell'intervento :**

La quantificazione dell'intervento deve tener conto di una serie di indici sintomatici quali:

1. *l'entità e la distribuzione del contenimento;*
2. *l'entità e l'efficacia della prevenzione;*
3. *il monitoraggio della popolazione e degli effetti del contenimento sull'ecosistema;*

4. *il raccordo con le attività gestionali pianificate nelle aree contigue e nelle zone esterne all'area protetta;*

#### **5. Sistemi di intervento e individuazione del personale da impiegare :**

Così come previsto dall'art. 27 comma 3 L.R. n. 29/97 i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici esistenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'enti di gestione dell'area naturale protetta e saranno attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte prioritariamente tra cacciatori residenti nel territorio dell'area naturale protetta, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'ente stesso (L. n. 426/98), comprensivi di addestramento e abilitazione all'uso di carabina a canna rigata.

I prelievi avvengono attraverso il sistema della cattura, eseguita esclusivamente a scopo sanitario e per controllo numerico; tali operazioni, effettuate dal personale di sorveglianza dell'area protetta in collaborazione con il servizio veterinario territorialmente competente, sono autorizzate dalla direzione dell'ente.

#### **6. destinazione dei capi catturati, smaltimento delle carcasse:**

Viene ritenuto ammissibile il trasferimento dei capi catturati, dietro controllo veterinario e verifica amministrativa, in recinti chiusi, da dove risulti impossibile l'allontanamento degli animali immessi, gestiti da istituti o aziende agri-turistico-venatorie legalmente riconosciuti.

Viene inoltre ritenuto possibile l'abbattimento successivo dei capi catturati, secondo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria, secondo sistemi selettivi e limitanti al massimo lo stress e la sofferenza degli animali, nonché la sicurezza degli operatori.

La destinazione delle carcasse risultanti dall'abbattimento diretto o dall'abbattimento successivo alla cattura può avvenire, secondo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria, tramite conferimento ad inceneritori per la termo-distruzione, sotterramento in loco previo assenso della ASL competente, conferimento a ditte specializzate nella lavorazione di prodotti di origine animale non da destinarsi all'alimentazione umana.

Nel caso di specie con possibilità di utilizzo a scopo alimentare, è possibile il conferimento tramite vendita delle carcasse, secondo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria, a ditte di macellazione per la trasformazione in prodotti freschi o derivati.

#### **7. Monitoraggio degli effetti e valutazione dei risultati :**

Va valutata l'efficacia degli interventi posti in essere e il rischio del verificarsi di eventuali scenari indesiderati. Questa valutazione è prodromica allo sviluppo di una gestione adattativa del

programma attuato che riconsideri a intervalli definiti lo studio della situazione, la quantificazione dell'intervento, nonché le sue modalità di realizzazione.

### **8. Abbattimenti selettivi :**

Una volta riconosciuto il carattere della selettività, evitando un abbattimento indiscriminato, contrario e incompatibile con le finalità e la ratio della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 17/95, possono essere inoltre autorizzati, e direttamente attuati, sempre nel rispetto della normativa vigente, prelievi di soggetti appartenenti a specie alloctone o autoctone al fine di un controllo della loro crescita demografica. Nel caso di un loro rilevante impatto sugli ecosistemi o sulle specie di fauna selvatica autoctona, e nel rispetto delle direttive nazionali o comunitarie, al fine di una loro eradicazione dal territorio dell'area naturale protetta, possono essere inoltre autorizzati, previo accertamento tecnico, abbattimenti quantitativi per il controllo numerico delle specie alloctone o di quelle autoctone incompatibili con gli indirizzi di conservazione dell'area protetta.

Per il controllo sanitario della fauna ovvero per l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute della popolazione selvatica o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi irreversibili e menomanti, possono essere eseguiti abbattimenti qualitativi.

Sono ritenute ammissibili le soppressioni eutanasiche effettuate ad opera e sotto il controllo veterinario, incaricate dall'ente o dalla competente Asl.

Le tecniche di abbattimento, variabili a seconda della specie oggetto dell'intervento, devono comunque tener conto dei seguenti criteri:

1. *un rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti;*
2. *una buona selettività intraspecifica, che orienti la struttura della popolazione con gli obiettivi posti;*
3. *uno scarso disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi.*
4. *assoluta sicurezza nei riguardi dei fruitori dell'area protetta.*

Per l'autorizzazione e l'esecuzione degli abbattimenti, ad eccezione di quelli a scopo eutanastico, è previsto il seguente iter:

1. *atto deliberativo del consiglio direttivo dell'area protetta che, previo accertamento tecnico della necessità dell'intervento stesso, autorizzi l'avvio delle procedure per la definizione del programma di intervento;*
2. *redazione di un documento scientifico a cura di esperti del settore, con l'ausilio del servizio veterinario Asl, che contenga i seguenti elementi:*
  - a) *stesura di una relazione sotto il profilo ecologico e tecnico dell'intervento proposto;*



- b) individuazione dei settori interessati dagli interventi di contenimento;*
  - c) definizione del numero complessivo dei soggetti da prelevare, suddivisi per sesso e classi di età;*
  - d) tempi metodi e strumenti utilizzati per l'intervento con preferenza per i sistemi più idonei a limitare la sofferenza e lo stress degli individui catturati e/o abbattuti;*
  - e) eventuale limitazione di tempo e luogo;*
  - f) costi previsti ed eventuali entrate finanziarie;*
- 3. Approvazione delle modalità di esecuzione del piano di abbattimento da parte del consiglio direttivo che ne affida l'esecuzione al direttore sulla base di quanto contenuto nel punto precedente.*

